



PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Provincia di Venezia

Protocollo 0087970

del 10/10/2013

Venezia, Cla.: XII-1

Prot. n° _____

Classificazione: XII-1

Oggetto: Ricezione rifiuti da ambulanti e da privati.

TRASMESSO A MEZZO PEC

**Ai gestori degli
impianti di gestione rifiuti
(elenco PEC allegato)**

p.c.

Alla Regione Veneto Direzione Ambiente
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

All'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia
dapve@pec.arpav.it

All'ARPAV Osservatorio Rifiuti
daptv@pec.arpav.it

All'AATO
aato.veneziambiente@pec.it

Alle Province del Veneto:
provincia.belluno@pecveneto.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
provincia.padova@cert.ip-veneto.net
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Alle Associazioni di categoria:

Confindustria Venezia
uive.amministrazione@certneispa.com

ANCE Venezia
veneziam@pec.ance.it

CNA Prov. Venezia Ufficio Ambiente
cna.provinciavenezia.legalmail.it

**Associazione Artigiani e piccole Imprese Mestre
C.G.I.A.**
cgiamestre@legalmail.it

Confartigianato Provinciale di Venezia
confartigianato.provinciavenezia.legalmail.it

Artigianambiente S.c.a.r.l.
artambiente@legalmail.it

API Industria Venezia
apindustriavenezia@pec.it

A seguito di attività di controllo presso impianti di recupero rifiuti da parte degli organi di controllo istituzionali, è emersa la necessità di richiamare l'attenzione su quanto stabilito dalla normativa relativamente al conferimento di rifiuti da parte di ambulanti e di privati cittadini, evidenziando le motivazioni che inducono ad escludere il commercio ambulante dalle deroghe dell'art. 266 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi e la possibilità di conferimento di rifiuti urbani da parte dei privati cittadini agli impianti operanti in regime semplificato.

Conferimenti di rifiuti da parte di ambulanti

L'art. 266 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi esime dagli obblighi previsti agli artt. 189, 190, 193 e 212 la raccolta e il trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del proprio commercio.

Per circoscrivere l'ambito di applicazione di tali deroghe, occorre fare riferimento alle norme che disciplinano il commercio.

Il D.Lgs. n.114 del 31 marzo 1998 „Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59", reca all'art. 4 le definizioni di "commercio all'ingrosso" e "commercio al dettaglio".

Si intende per "commercio all'ingrosso" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Si intende per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale".

Le modalità di commercio in forma itinerante sono riportate all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, dove si specifica che il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto oltre che su posteggi in concessione, anche " su qualsiasi area purché in forma itinerante". Il successivo comma 4 precisa che " L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago ".

La definizione di "consumatore" è riportata all'art. 3 c. 1 let. a) del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) come la persona fisica "che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale (commerciale, artigianale) o professionale eventualmente svolta".

Fatte queste premesse, appare evidente come:

- 1) i gestori degli impianti di recupero che ricevono rifiuti non possano configurarsi come "consumatori", bensì imprenditori / commercianti / utilizzatori professionali;
- 2) il commercio effettuato in forma ambulante, che comporti la vendita a impianti di recupero rifiuti non possa essere considerato "commercio al dettaglio", ma ricorrano le condizioni del "commercio all'ingrosso";
- 3) l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante abiliti alla vendita "al dettaglio" e non a quella "all'ingrosso".

In conclusione, il trasporto di rifiuti ad impianti di recupero non ricade nelle deroghe previste dall'art. 266 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi, ancorché effettuato da soggetti provvisti della licenza comunale di commercio in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 114/98 ed iscritti al registro delle imprese.

Quale riscontro nella giurisprudenza si citano, a titolo di esempio, la sentenza Cass. III Sez. Pen. 10.07.2012 n. 27290, che chiarisce che la licenza comunale all'esercizio di attività di commercio nel settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante non può essere equiparata alle autorizzazioni ambientali in relazione alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti e la Cass. Pen. N. 19111/13 del 3/5/2013 che specifica che le deroghe previste dall'art. 266 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi restano legate ad attività definite dalla Suprema Corte "di minima pericolosità", quali quelle dei cosiddetti "robivecchi".

Conferimenti di rifiuti urbani da parte di privati


La gestione dei rifiuti urbani di origine domestica non è soggetta a privativa comunale qualora avviati a recupero. Se non espressamente vietato dal regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani, il conferimento di rifiuti domestici a impianti di recupero da parte dei privati cittadini che li hanno prodotti, è pertanto legittimo.

Tuttavia, per gli impianti di recupero rifiuti operanti in "regime semplificato" ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e smi, tra le "provenienze" non è espressamente previsto il conferimento diretto da privato cittadino (si vedano ad esempio i punti 3.1 e 3.2 in all. 1, suballegato 1, al D.M. 05/02/1998, riguardanti il caso tipico dei rifiuti metallici). Si fa presente che non è possibile assimilare il conferimento diretto da privati alla provenienza prevista in taluni paragrafi come da "raccolta differenziata". Viste infatti le definizioni di "raccolta" e di "raccolta differenziata" nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si deduce infatti che per "raccolta differenziata" non si intende la semplice separazione dei rifiuti in ambito domestico, ma una delle fasi dell'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti urbani. Di conseguenza, il privato cittadino non potrà conferire i propri rifiuti a impianti operanti in "regime semplificato".

L'impianto operante in "procedura ordinaria" ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi potrà invece accettare i rifiuti urbani conferiti da privati cittadini. Pur non essendo tale trasporto accompagnato da formulario, la compilazione del registro di carico e scarico dovrà comunque essere effettuata riportando le informazioni obbligatorie nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Dovranno pertanto essere indicate nelle annotazioni del registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa del mezzo con il quale il rifiuto è stato trasportato. In ogni caso il gestore dell'impianto valuterà se i rifiuti conferiti in impianto da parte di privati cittadini siano effettivamente di origine domestica, provvedendo a respingere conferimenti anomali (ad esempio per quantitativi e/o frequenze) e segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo.

Si ricorda che i rifiuti di origine domestica devono essere codificati attenendosi ai dettami dell'introduzione all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Ad esempio, il metallo va codificato con CER 200140, mentre i rifiuti di demolizione di origina domestica (es. piccole riparazioni eseguite dal proprietario) sono codificati con CER 17.xx.xx.

Distinti saluti.

Il Dirigente
- dott. Massimo GATTOLIN -






PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Provincia di Venezia

Protocollo 0095257

Venezia, del 04/11/2013

Prot. n° Cl.: XII.1

Classificazione: XII-1

Oggetto: Ricezione rifiuti da ambulanti e da privati. Precisazione.

TRASMESSO A MEZZO PEC

**Ai gestori degli
impianti di gestione rifiuti
(elenco PEC allegato)**

p.c.

**Alla Regione Veneto Direzione Ambiente
*protocollo.generale@pec.regione.veneto.it***

**All'ARPAV Dipartimento Provinciale
di Venezia
*dapve@pec.arpav.it***

**All'ARPAV Osservatorio Rifiuti
*daptv@pec.arpav.it***

**All'AATO
*aato.veneziambiente@pec.it***

**Alle Province del Veneto
provincia.belluno@pecveneto.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
provincia.padova@cert.ip-veneto.net
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
*provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net***

**All'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale del Veneto
presso Camera di Commercio di Venezia
*albogestori.veneto@legalmail.it***

Alle Associazioni di categoria:

**Confindustria Venezia
*uive.amministrazione@certneispa.com***

**ANCE Venezia
*veneziam@pec.ance.it***

CNA Prov. Venezia Ufficio Ambiente

cna.provinciavenezia.legalmail.it

**Associazione Arigiani e piccole Imprese Mestre
C.G.I.A.
cgiamestre@legalmail.it**

**Confartigianato Provinciale di Venezia
confartigianato.provinciavenezia@legalmail.it**

**Artigianambiente S.c.a.r.l.
artambiente@legalmail.it**

**API Industria Venezia
apindustriavenezia@pec.it**

Di seguito alla nota prot. 97970 del 10/10/2013 ed in particolare alla parte riguardante il conferimento ad impianti da attività di commercio ambulante e con cui si evidenziavano le motivazioni che inducono ad escludere il commercio ambulante dalle deroghe dell'art. 266 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ribadisce che tale esclusione non riguarda le attività dei cosiddetti "robivecchi" o "svuotacantine" svolte da imprese iscritte in Camera di Commercio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche ed in possesso di relativa autorizzazione comunale di commercio itinerante.

La Provincia, peraltro, si è fatta promotrice di un coordinamento con altri Enti tra cui Comune di Venezia, AATO e Albo Gestori Ambientali per richiedere alla competente autorità nazionale di verificare ogni possibilità di attivare una categoria di gestori ambientali semplificata per attività ad oggi escluse dal beneficio della deroga ex art. 266 c. 5

Distinti saluti.

Il Dirigente
dott. *Missino* GATYOLIN
